



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

*Area Tecnica - Urbanistica
Servizio Tecnico-Manutentivo*

DETERMINAZIONE N. 89 del 16/12/2020 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 16/12/2020 al n. 919

OGGETTO: ASD MOSCIANO CALCIO. GESTIONE CAMPO SPORTIVO
CAPOLUOGO E SELVA PIANA. ACCERTAMENTO ENTRATA E
ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DI SETTORE ff.

PREMESSO SOMMARIAMENTE CHE:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 26.10.2015 veniva affidata in concessione, all'Associazione "ASD Mosciano Calcio" di Mosciano Sant'Angelo, la gestione dei seguenti impianti sportivi:
 - ❖ *Campo sportivo comunale del capoluogo "M. Rodi";*
 - ❖ *Campo sportivo in c.da Selva Piana;*
- la convenzione veniva sottoscritta in data 18 marzo 2016, con scadenza fissata al 18 marzo 2018 (Art. 3), senza possibilità di tacita proroga, con la previsione di un contributo annuo pari complessivamente a € 41.500,00 (Art. 8);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 2/10/2017 si approvava il nuovo Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 23.05.2018, *si proponeva* all'Associazione "ASD Mosciano Calcio", ai patti e alle condizioni dell'ultimo rapporto collaborativo in essere, ma con la rideterminazione del contributo annuo a complessivi € 25.900,00, ***un rinnovo della concessione per la gestione degli impianti per mesi tre, e comunque fino al nuovo affidamento;***
- la predetta Deliberazione veniva "*sottoscritta per accettazione*" in data 19.07.2018;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 8 della convenzione *scaduta* disponeva che il Comune di Mosciano Sant'Angelo si impegnava a riconoscere all'Associazione "ASD Mosciano Calcio" un *ausilio di natura finanziaria*, su base annua, sulla base della media delle spese degli ultimi tre anni, quantificato in € 41.500,00 (Euro quarantunomilacinquecento/00), poi rideterminato in € 25.900,00, ***in ragione della particolare valenza sociale dei servizi da erogarsi***, da liquidarsi in due rate entro i mesi di

- Giugno di ogni anno e non prima del 31 gennaio dell'anno successivo, **con facoltà dell'Amministrazione di richiedere, prima del pagamento, copia dei documenti giustificativi**;
- l'art. 7 della convenzione citata disponeva che l'Associazione si impegnava a versare, annualmente, la somma di Euro 2.500,00, *ove dovuta*, a titolo di canone per l'utilizzo degli impianti sportivi e che l'importo del canone sarebbe stato aggiornato annualmente (...) secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo;
 - sempre l'art. 7 della convenzione citata disponeva che il concessionario **non avrebbe potuto ritardare, per nessun motivo, il pagamento del canone oltre il limite previsto** (...);
 - nonostante l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, nessuna modifica è stata apportata alla convenzione, ancorché *rinnovata*;
 - per quanto a conoscenza dell'Ufficio, ad oggi, **non è stato corrisposto il canone annuo dovuto per il 2020, né è stata rinvenuta alcuna documentazione relativa alle rendicontazioni per gli anni 2018/2019/2020**;

VISTI E RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 29/4/2015;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 2/10/2017 e relativo Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 22/2/2019, avente ad oggetto **“Impianti sportivi a rilevanza economica: approvazione documento di analisi della redditività / produttività e approvazione tariffe”**;
- Determinazione n° 76 del 22/4/2020;
- Nota n° 15005 del 24/8/2020, dalla quale è emersa:
 - La **mancaanza di criteri di assegnazione dei contributi da erogare** in favore dei gestori (presenti e futuri), sia all'interno degli atti di natura regolamentare sia all'interno delle convenzioni in essere, ancorché in regime di proroga, in contrasto con la **necessità** che – come in premessa evidenziato - *“... i criteri e le modalità per l'attribuzione di vantaggi economici siano “predeterminati” (sia per quanto riguarda l'an, sia per il quantum da concedere), principio finalizzato ad evitare ingiustificate discriminazioni e a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa”*;
 - La **necessità e l'opportunità di esaminare i bilanci complessivi delle associazioni**, relativamente alla gestione dell'immobile oggetto di concessione, in ordine al rispetto dei principi contabili finalizzati a garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche, e legati *“... alla necessità che ogni esborso di denaro pubblico sia sostenuto da una solida giustificazione e da un'adeguata rendicontazione. con idonea documentazione giustificativa a supporto, (...) relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire”*;
- Determinazione n° 48 del 05/10/2020, RG. N° 629, in forza della quale si è stabilito:

- Di procedere, per l'annualità 2020, alla **rideterminazione provvisoria del contributo** attualmente previsto (in regime di proroga) **in riduzione del 25%** (tre mensilità), in forza della Determinazione n° 250 RG del 22.04.2020 (n° 76), salvo conguaglio e in attesa delle diverse decisioni dell'Organo deliberante, con la contestuale richiesta al concessionario dell'effettivo utilizzo dell'impianto in virtù dell'emergenza Covid-19;
- Di subordinare **in ogni caso** l'erogazione dei contributi, a far data dalla presente annualità (e in attesa che vengano formalizzati i **criteri di assegnazione dei contributi da erogare** in favore dei gestori degli impianti sportivi, sia all'interno degli atti di natura regolamentare, sia all'interno delle convenzioni in essere – da integrare - e future), alla presentazione dei bilanci delle Associazioni ovvero alla presentazione della **rendicontazione dettagliata (sulle singole voci) e corredata da idonea documentazione giustificativa a supporto**, in particolare relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire;

CONSIDERATO CHE, anche ai fini istruttori:

- Dalla lettura dell'”*Analisi della redditività degli impianti sportivi comunali*”, rimessa dal Dott. Francesco Pochetti al n° 19663 di protocollo dell'Ente in data 12.09.2018 e approvata in uno con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 27/2019, relativamente al Campo sportivo comunale e al Campo di Selva Piana, emergono dei dati non aderenti/confrontabili con quanto risultante dalle comunicazioni (o “*rendiconti*”) inoltrate dall'Associazione (almeno fino a quanto rinvenibile agli atti) e (non) riconducibili alla “*valenza sociale*” dei servizi da erogarsi, principio alla base del riconoscimento dell'ausilio finanziario da parte dell'Ente;
- Ferma restando ogni diversa considerazione sulla esatta qualificazione delle altre voci di “*Uscita*”, come dichiarate nelle annualità fino al 2017 (salvo altri riscontri) e non supportate da alcuna documentazione giustificativa, non vi è evidenza dei lavori di manutenzione eseguiti a carico del gestore, stante la valutazione comparativa: della consistenza dell'impianto M. Rodi; delle somme dichiarate nei “*rendiconti*”, ancorché legate a lavori non riscontrabili né approvati e autorizzati ex art. 24 del “Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali”, come vigente all'atto dell'adozione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 23.05.2018; del sommario sopralluogo, effettuato nel corso del mese di settembre c.a.;
- Nessuna documentazione circa l'effettivo utilizzo del contributo dell'Ente “*riconducibile ai fini che l'ente stesso intende perseguire e relativamente agli obiettivi conseguiti*” è stata rinvenuta agli atti, a fronte della “*...necessità che ogni esborso di denaro pubblico sia sostenuto da una solida giustificazione e da un'adeguata rendicontazione*”, criticità che si aggiunge alla già evidenziata **manca di criteri predeterminati di assegnazione dei contributi**;
- Gli ultimi “*rendiconti*” inviati dall'Associazione, fino al 2017 (ultima documentazione fino ad ora rinvenuta) evidenziano in maniera incontrovertibile alcune criticità, specie sotto le voci di costo, non verificabili e non esaminabili compiutamente stante l'assenza totale di documentazione giustificativa, fatto che preclude in maniera tassativa l'erogazione di ulteriori ausili finanziari per l'impossibilità di esaminare criticamente l'equilibrio del Piano

- Economico Finanziario, del quale peraltro (a conoscenza dell'Ufficio) non vi è riscontro né adeguamento;
- Ad oggi l'Associazione **non risulta essere in regola** con il versamento del canone dovuto per l'anno **2020**, canone dovuto ex art. 7 della convenzione, *ancorchè rinnovata*, per effetto della concessione di un bene patrimoniale indisponibile (nella fattispecie, la gestione di un servizio a rilevanza economica);
 - In via generale, l'orientamento consolidato della Magistratura Contabile è tale per cui *«nell'impianto motivazionale delle determinazioni che conducono l'ente pubblico ad accordare specifiche forme di contribuzione ad iniziative "sussidiarie" deve risultare sia "il fine pubblico perseguito" sia "la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale"»* e che *«...tale valutazione non può che passare tramite un'analisi, oltre che della specifica iniziativa, anche della complessiva attività dell'ente privato – nel senso dell'attitudine del medesimo soggetto a svolgere un'attività intrinsecamente idonea al raggiungimento della finalità sociale in concreto perseguita –, ente che peraltro [...] viene comunque a giovare nella sua totalità di una compartecipazione pubblica, dato che questa inevitabilmente esplica effetti anche sulle modalità di mantenimento della struttura organizzativa interna dell'ente, necessariamente "strumentale", e da tale orientamento discende «l'opportunità di una disamina dei complessivi bilanci dell'ente sussidiato, in ordine alla necessità di osservare le 'elementari regole' di buona amministrazione e di ragionevolezza dell'agire da parte dei pubblici poteri», osservando altresì che «l'interesse pubblico è soddisfatto quando le risorse della collettività sono impiegate razionalmente, mentre non ritiene ragionevole che le scarse risorse disponibili siano affidate alla gestione di un soggetto che tiene una contabilità non trasparente [...];*
 - *Sempre secondo la Corte dei Conti, "l'attività concessoria di contributi economici ai privati non può sottrarsi alle regole imposte da una sana e prudente gestione finanziaria ed, in particolare, alla necessità che ogni esborso di denaro pubblico sia sostenuto da una solida giustificazione e da un'adeguata rendicontazione, con idonea documentazione giustificativa a supporto, dell'iniziativa svolta - relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire";*
 - Dalla documentazione fin qui esaminata e in atti, come già evidenziato, non si rilevano (oltre alle rendicontazioni per gli anni 2018, 2019 e 2020) i bilanci dell'associazione (anche limitati alla parte relativa alla gestione dell'impianto a loro affidato), né – di contro, come sopra più volte accennato - alcuna rendicontazione fin qui presentata appare idonea alla verifica tecnico/contabile, nè risulta corredata della necessaria documentazione giustificativa a supporto delle singole voci, rendendo di fatto *impossibile* il riscontro circa la corretta gestione delle risorse pubbliche;
 - I contratti di appalto e di concessione affidati in base al Dlgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) possono essere sospesi ai sensi dell'art. 107 del Codice e, nel caso dell'emergenza sanitaria da Covid-19, sono configurabili sia le circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione del contratto che le ragioni di pubblico interesse, il che (come previsto espressamente dallo stesso art. 107 e dall'art. 23 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018) ha dato origine e supportato normativamente, sia pure nelle criticità amministrative sopra evidenziate, l'adozione della Determinazione n° 76 del 22/4/2020;

- L'opzione di rinnovo non è motivata dal carattere dell'urgenza in quanto rappresenta una mera facoltà per l'Amministrazione, benché la stessa (per poter essere esercitata) deve essere stata espressamente prevista nella documentazione di gara nella sua esatta durata massima;
- Ancor prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 163/2006, il Legislatore, al fine di archiviare la procedura d'infrazione n. 2110/2003 aperta dalla Commissione contro la Repubblica Italiana, è intervenuto con l'**art. 23 della Legge n. 62/2005**, con riferimento alle ipotesi di rinnovo ritenute in contrasto con i principi di non discriminazione e di trasparenza (*preordinati ad assicurare la libertà di stabilimento e di prestazioni dei servizi contemplati dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE*) e con i principi recati dalla Direttiva n. 18/2004: in sostanza, le censure della Commissione muovevano dalla constatazione che le disposizioni nazionali consentivano alle amministrazioni pubbliche di attribuire, in modo diretto e senza alcuna procedura di messa in concorrenza, nuovi appalti di servizi e forniture che verrebbero così affidati mediante procedure non coerenti con il diritto comunitario. Il **comma 1 dell'art. 23** ha così disposto **l'abrogazione dell'istituto del rinnovo espresso** mediante la soppressione del solo ultimo periodo dell'art. 6, comma 2 Legge n. 537/1993 come sostituito dall'articolo 44 dalla Legge n. 724/1994, che recitava «*entro 3 mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza delle ragioni di convenienza dei contratti medesimi e, verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione*». ;
- La giurisprudenza amministrativa ha precisato inoltre che il principio «*stabilito dall'art. 23, Legge 18 aprile 2005 n. 62, ha valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni dell'ordinamento: il predetto divieto esprime un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE*» (TAR Lombardia - Brescia, sez. II, sentenza 3 ottobre 2016, n. 1281). Il disposto dell'art. 23 della Legge 62/2005 è stato infatti applicato anche al di là dei settori espressamente indicati (cfr. TAR Lombardia - Milano, sez. III, sentenza 19 aprile 2012, n. 1150 “*costituisce espressione di un principio generale attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato e, come tale, valevole per tutti gli atti negoziali della pubblica amministrazione e non solo per quelli concernenti gli appalti di servizi, opere e forniture, come sembrerebbe evincersi dal suo tenore letterale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2011 n. 2151)*”), consentendo la proroga esclusivamente per il tempo “strettamente necessario al reperimento di un nuovo contraente”. Fermo restando quanto sopra, nella vigenza del D.Lgs. n. 163/2006, in assenza di una espressa previsione di carattere generale della proroga del contratto, la giurisprudenza ha ammesso la proroga affermando che «*la legislazione vigente **non consente di procedere al rinnovo** o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica. Tale divieto, pure se fissato dal legislatore in modo espresso con riguardo agli appalti di servizi, opere e forniture, esprime un principio generale attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato e, come tale, operante per la generalità dei contratti pubblici ed è addirittura estensibile anche alle concessioni di beni pubblici* (anche T.A.R. Abruzzo L'Aquila – 19/3/2015 n. 182; sentenza Sezione 7/4/2015 n. 490 confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. V – 15/3/2016 n. 1034);
- L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM), con decisione AS 1520/ bollettino 26 del 9 luglio 2018, ha ritenuto essere illegittima la proroga di una concessione per la **gestione di campi sportivi**, statuendo altresì che “... ***l'eventuale gestione in perdita,***

anche a fronte del corrispettivo pubblico, formalmente destinato alla copertura delle spese di gestione, rientra nella normale alea connessa all'esercizio di una attività economica in un contesto di mercato”;

RITENUTO, sempre ai fini istruttori, che:

- l'Ufficio ad oggi incaricato sta ultimando la predisposizione degli atti per l'attivazione della procedura ad evidenza pubblica, in ordine all'affidamento della gestione degli impianti di che trattasi, a superamento delle criticità fin qui riscontrate;
- in ogni caso, permane la criticità relativa all'evidenza, costante negli anni, che i “rendiconti” inviati dall'Associazione evidenziano in maniera incontrovertibile alcune incongruenze, specie sotto le voci di costo, non verificabili e non esaminabili compiutamente stante l'assenza totale di documentazione giustificativa, fatto che preclude in maniera tassativa l'erogazione di ulteriori ausili finanziari per l'impossibilità di esaminare criticamente l'equilibrio del Piano Economico Finanziario, del quale peraltro (a conoscenza dell'Ufficio) non vi è riscontro né adeguamento;
- causa il perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nell'imminenza della pubblicazione degli atti per il nuovo affidamento sono parzialmente e, limitatamente ai fini strettamente istituzionali dell'Ente, configurabili le ragioni di pubblico interesse relative al mantenimento della attuale gestione;
- essendo l'Associazione non in regola con il versamento del canone dovuto per l'anno 2020, canone dovuto ex art. 7 della convenzione, ancorché rinnovata, per effetto della concessione di un bene patrimoniale indisponibile (nella fattispecie, la gestione di un servizio a rilevanza economica), tale mancato versamento verrà accertato come entrata ex art. 179 del TUEL, salvo recupero del credito mediante ingiunzione;
- non si potrà procedere a liquidazioni di qualunque natura se non previa presentazione della **rendicontazione dettagliata (sulle singole voci) e corredata da idonea documentazione giustificativa a supporto**, in particolare relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire, anche a fronte del mancato versamento del canone per l'annualità 2020 e alla mancata trasmissione dei “rendiconti” per gli anni 2018, 2019 e 2020;
- sono state individuate alcune ipotesi di inadempimento, fra le quali il mancato versamento del canone annuo (anche a fronte di una convenzione virtualmente “rinnovata”), in forza delle quali si potrebbe configurare *la revoca dell'affidamento* (art. 13);

VISTI, ALTRESI':

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Statuto del Comune di Mosciano Sant'Angelo;
- il Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici;
- la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ssmmii, nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 09/12/2015, esecutiva, recante “Approvazione Patto di integrità”;
- La Legge 4 agosto 2017, n° 124, e in particolare i commi da 125 a 129;
- Il Dlgs n° 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e ss. Mm. e ii.;
- La Circolare n° 2 dell'11.01.2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- il Decreto Sindacale prot. n° 15905 del 07.09.2020;
- La Determinazione RG 594 del 22.09.2020, n° 45;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:

- a) del "Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2020/2022" approvato con Deliberazione di Giunta comunale n° 8 del 31.01.2020;
- b) del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano Sant'Angelo, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n° 6 del 28.01.2014 e del nuovo Codice di condotta di cui all' art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018;
- c) del Patto di integrità approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 09.12.2015;

Verificati, altresì:

- la regolarità dell'istruttoria svolta;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

D E T E R M I N A

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a valere quale motivazione della successiva parte dispositiva;
2. di accertare un'entrata dell'importo complessivo di **Euro 11.300,16**, di cui: **Euro 1.875,00** a titolo di **canone di concessione** (non versato, comprensivo della decurtazione operata causa covid-19, canone dovuto ex art. 7 della convenzione, *ancorchè rinnovata*, per effetto della concessione di beni patrimoniali indisponibili, quali sono i Campi Sportivi del capoluogo e della C.da Selva Piana) **per l'anno 2020** ed **Euro 9.425,16** a titolo di **pagamento delle utenze di gas, luce ed acqua, in riferimento alle mensilità Gennaio – Ottobre 2020**, salvo conguaglio e salvo prova contraria;
3. di dare atto che, ad oggi, il prospetto riepilogativo risulta essere il seguente (a vantaggio dell'Ente per € 1.587,66, somma derivante dalla differenza tra il contributo semestrale – ancorchè valutabile e giustificabile ai sensi delle premesse – , di cui al punto F, e quanto dovuto all'Ente, somma G+H):

	CAMPI SPORTIVI CAPOLUOGO "M.RODI"/SELVA PIANA	ASD MOSCIANO CALCIO
A	<i>contributo annuo (DGC 61 del 23.05.2018)</i>	25.900,00
B	<i>semestrale</i>	12.950,00
C	<i>mensile</i>	2.158,33
D	<i>decurtazione covid (3 mesi - DET. 76 del 22.04.2020)</i>	6.475,00
E	<i>decurtazione covid semestrale</i>	3.237,50
F	<i>totale semestre (semestrale-quota covid), B-E</i>	9.712,50
G	<i>canone (con decurtazione covid)</i>	1.875,00
H	SPESE UTENZE GENNAIO-OTTOBRE	9.425,16

4. di trasmettere – per l’effetto - il presente provvedimento, per i conseguenti adempimenti, al Responsabile del Servizio Finanziario;
5. di dare atto che non si potrà procedere ad alcuna erogazione di contributi e/o ausili finanziari di qualunque natura, se non previa presentazione della **rendicontazione dettagliata (sulle singole voci) e corredata da idonea documentazione giustificativa a supporto**, in particolare relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l’ente intende perseguire;
6. di riservarsi, nelle more dell’attivazione della procedura ad evidenza pubblica, in ordine all’affidamento della gestione dell’impianto di che trattasi, la valutazione delle ipotesi di inadempimento, oltre al mancato versamento del canone;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo – contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1 T. U. E. L. la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

Mosciano S.A., li 16/12/2020

**Il Responsabile del Settore f.f.
Lodovico Serranò**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

Mosciano S. Angelo, lì 16/12/2020

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, lì

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 16/12/2020

**Istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo**